

ORDINANZA N. 34 del 6 MAG. 2017

COMUNE DI NASO (ME)

IL SINDACO

- Vista la relazione del Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale del Distretto di S. Agata M. prot. n. 4089 del 04-05-2017, dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 03/04/17 presso il macello "Pascoli dei Nebrodi" di Mirto su una partita di 5 suini appartenenti all'azienda M.I.B.E.T. s.r.l., avente codice aziendale IT060ME080 e ubicata in o.da Dulisia - Naso, uno di detti suini all'ispezione post mortem presentava lesioni riferibili a Tubercolosi;

- il titolare di detta azienda è il Sig. TUNEO BENIARINO nato a FIGARRA (ME) il 22-06-1955 e residente a PIRAINO (ME) in VIA TORRE DELLE CHIAVOLE, 23 cod. Fisc. TMVBHN55H32D369D.

- Visto il T.U.L.L.SS. n. 1265 del 27/07/1934;

- Visto il Reg. Pol. Vet. DPR n. 320 dell'08/02/1954, artt. 102-103-104;

- Visto il D.M.S. n. 592 del 15/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

- Visto il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

- Visto il DPR 317/1996; Visto il D.L.vo 200 del 26/10/2010;

- Vista la Legge 833/78;

- Visto il D.L.vo 502/92;

- Visto il D.L.vo 517/93;

- Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

- Visto il D.A. n. 2090 del 06/11/13;

- Visto il Reg. CE n. 882/2004; Visto il Reg. CE n. 853/2004;

Considerata la necessità più volte ribadita dalle disposizioni dell'assessorato Regionale alla Salute di mettere in campo azioni orientate delle tubercolosi nelle aziende zootecniche;

ORDINA

al Sig. TUNEO BENIARINO meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) il censimento di tutti gli animali della specie suina presenti in allevamento, che vengono posti sotto sequestro sanitario;
- 2) il divieto di movimentazione di animali da e per detto allevamento infetto, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario per l'uscita degli animali destinati in vincolo sanitario al macello;
- 3) sugli animali presenti in allevamento il Servizio Veterinario del Distretto di S. Agata M., in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sezione di Barcellona P.G., effettuerà tutti gli accertamenti diagnostici necessari, sia sugli animali vivi che su quelli che verranno avviati al macello previa autorizzazione del Servizio Veterinario;
- 4) l'accurata pulizia e disinfezione delle strutture di detenzione degli animali ai sensi dell'art. 10 e con le modalità previste dall'allegato 3 del D.M. n. 592/1995; la disinfezione dovrà essere così effettuata sotto il controllo ufficiale del Servizio ex Area C (SIAPZ) dell'ASP ME;
- 5) la sistemazione del letame e dei liquami provenienti dai ricoveri e dalle altre strutture di stabulazione in luogo inaccessibile e sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 6) alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. TUNEO BENIARINO, NATO A FIGARRA (ME) IL 22-06-1955;

- 7) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario del Distretto di S. Agata M. di ogni eventuale caso di morte di animali in allevamento;
8) oltre a quanto sopra riportato, mettere in atto delle misure di biosicurezza che garantiscano di evitare la diffusione delle malattie infettive anche al di fuori dell'azienda.

DELEGA

il Veterinario Dirigente del Servizio Sanità Animale del Distretto Veterinario di S. Agata M.a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg.Pol. Vet. Approvato con DPR n. 320/54 e successive modifiche e integrazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

- rintracciare eventuali suini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

- al custode Sig. TURCO BENIAMINO RESPO GENERALIZZATO (SC) AVVERSU UNAIA SIG.

- al Servizio Sanità Animale del Distretto Veterinario di S. Agata M.;

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Naso;

- al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Naso.

La presente Ordinanza sarà revocata, previa valutazione del Servizio Veterinario, dopo che tutti gli accertamenti effettuati dal Servizio Veterinario del Distretto di S. Agata M. in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sezione di Barcellona P.G. avranno dato esito favorevole.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza delle prescrizioni del presente provvedimento sarà oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Al sensi dell'art.3 o. 4 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al T.A.R. della SICILIA entro 60 giorni dalla sua notifica (L. 1034/71), ovvero

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica (Statuto della Regione Siciliana).



Il Sindaco
- AVV. DANIELE LETIZIA -
Daniele Letizia

6 MAG 2017